

R.G.P.U.N. 299-1/2024



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA**

Sezione III Civile

Delle Procedure Concorsuali ed Individuali

Il Tribunale di Monza, Sezione III Civile, composto dai magistrati

Dott.ssa Caterina Giovanetti Presidente

Dott.ssa Patrizia Fantin Giudice

Dott. Alessandro Longobardi Giudice rel.

Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata **P.U. 299-1/2024** promosso da **GIOVANNI GUALTIERI** (C.F.: GLTGNN61M25I690F), nato a Sesto San Giovanni (MI) il 25 agosto 1961, residente in Monza, Via Lario n.64, con il patrocinio dell'Avv. Romeo Pineda.

Conclusioni:

“Per tutto quanto sopra esposto ed allegato, il ricorrente, come sopra rappresentato e difeso

CHIEDE

Che l'Ill.mo Giudice Delegato, verificata la sussistenza di tutti i presupposti e requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCII e verificata l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi 5 anni,

VOGLIA

-DICHARARE aperta con sentenza ex art. 270, comma 1, C.C.I. la procedura di liquidazione ai sensi dell'art. 270 C.C.I.;

-NOMINARE un Liquidatore;

-DISPORRE che non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né essere acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;



-STABILIRE idonea pubblicità alla domanda e alla sentenza;

-ORDINARE l'eventuale trascrizione della sentenza a cura del liquidatore;

-FISSARE i limiti di cui all'art. 268, lett. b), C.C.I.I. nella somma ritenuta di giustizia o secondo equità;

-DICHIARARE sottratti dalla liquidazione i beni mobili del Debitore rientranti nell'elenco di cui all'art. 514 c.p.c.;

-SOSPENDERE con il deposito della presente domanda, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, ad eccezione dei crediti garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo del codice civile.

Si chiede, sin d'ora, l'ammissione al beneficio dell'esdebitazione per i debiti del Ricorrente, oggetto della presente proposta".

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato il 21 ottobre 2024, integrato dalle successive note scritte autorizzate depositate in data 2 dicembre 2024, Giovanni Gualtieri ha chiesto l'apertura della procedura di liquidazione controllata del suo patrimonio atteso l'oggettivo e perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte che non ha consentito e non consente, tutt'ora, di adempiere alle obbligazioni secondo le scadenze pattuite come da definizione di sovraindebitamento contenuta nell'art. 2 del C.C.I.I..

Al ricorso è stata allegata la relazione redatta dall'O.C.C., Avv. Maurizio Bozzetti, il quale ha esposto la propria valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda ed ha illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.

La giurisdizione

Sussiste la giurisdizione italiana, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (UE) 2015/848 del 20 maggio 2015 e va dichiarata la natura principale della presente procedura ai sensi dell'art. 26, comma 4, C.C.I.I., atteso che, dal ricorso e dalla relazione del Gestore, emerge che Giovanni Gualtieri ha la residenza abituale in Italia da almeno sei mesi antecedenti il deposito della domanda di apertura e non sono emersi elementi che consentano di ritenere superata la presunzione prevista dall'art. 3 comma 1 paragrafo 4 del Regolamento citato.

La competenza



Sussiste la competenza del Tribunale di Monza, ai sensi dell'art. 27, comma 2, richiamato dall'art. 65 del C.C.I.I., poiché il ricorrente risiede nel Comune di Monza, ricompreso nel circondario del Tribunale di Monza.

I presupposti per l'apertura della procedura: l'inapplicabilità di altre procedure concorsuali e il sovraindebitamento

Come emerge dalla relazione e dalla documentazione allegata il ricorrente non è imprenditore, bensì lavoratore subordinato presso Effemarket 2 S.r.l..

Sulla scorta di quanto rappresentato e documentato dal ricorrente, Cookery S.n.c. di Giovanni Gualtieri & C., società inattiva ma non cancellata dal Registro delle Imprese di cui Giovanni Gualtieri è socio illimitatamente responsabile, non risulta assoggettabile a liquidazione giudiziale.

L'O.C.C. ha dato atto di aver eseguito una ricerca presso il Registro delle Imprese a carattere nazionale al fine di verificare la sussistenza di attività imprenditoriali facenti capo al ricorrente e che tale ricerca ha avuto esito negativo.

Pertanto, è esclusa l'applicabilità del diverso istituto della liquidazione giudiziale ovvero della liquidazione coatta amministrativa o di altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, sicché ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 comma 1, 2 comma 1 lett. c) e 268 comma 1 C.C.I.I., il ricorrente è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio.

Dall'esame del fascicolo telematico relativo al procedimento unitario, inoltre, non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al Titolo IV del C.C.I.I..

Ricorre, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. c) C.C.I.I., un effettivo stato di sovraindebitamento nella forma dell'insolvenza, atteso che il debitore non risulta più in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte.

L'insolvenza risulta dal confronto tra la consistenza e la natura del passivo e del patrimonio attivo da liquidare, dovendosi rilevare che quest'ultimo risulta insufficiente a garantire l'integrale pagamento dei creditori.

Risulta, in particolare, che l'esposizione debitoria complessiva è di € 328.150,33, così suddivisa:



Creditore	Pec	Contratto	Grado privilegio	Importo del debito
Agenzia delle Entrate	dr.lombardia.gtpcc@pcc.agenziaentrate.it	Tributi vari	Privilegio ex art. 2752 c.c.	€ 2.129,08
Agenzia delle Entrate Riscossione	lom.procedure.concorsuali.speciali@pec.agenziaiscossione.gov.it	Tributi vari	Privilegio ex art. 2752 c.c.	€ 28.788,50
Gardant Liberty Servicing S.p.a. (cessionaria Banco BPM)	gardantlibertyservicingspa@legalmail.it	Mutuo ipotecario	Ipoteca volontari a di primo grado	€ 160.130,95
L.V.A. S.r.l.			Ipoteca giudiziale	€ 48.130,00
Regione Lombardia		Tassa proprietà autoveicolo	Privilegio ex art. 2752 c.c.	€ 430,45
Condominio Residenza Lario di Monza	info@pec.studiogalbiati.it davide.longhi@monza.pecavvocati.it	Spese condominiali	Chirografo	€ 5.861,74



Omnitel S.r.l. (mandataria di Clessidra Capital Credit S.p.a.)	contenziosonpls@legalmail.it	Servizi di consulenza aziendale	Chirograf o	€ 297,39
Compass Banca S.p.a.	compass.dgc@pec.compassonline.it	Finanziament o	Chirograf o	€ 20.421,49
Agos Ducato S.p.a.	agosducato@legalmail.it	Finanziament o	Chirograf o	€ 17.537,07
Sig.ra Frosi Gaetanina Maria Grazia	Avv. Debora Patrizia Febraro fd.frbraro@milano.pecavvocati.it	Canoni locazione commerciale	Chirograf o	€ 36.323,66
Sig. Sandro Lanzellotti	lanzellotti.sandro@pec.it	Prestito personale	Chirograf o	€ 8.100,00

Il patrimonio del debitore è, invece, costituito da:

1. crediti futuri per retribuzione e pensione: il ricorrente percepisce retribuzione pari a circa € 1.500,00 netti per 14 mensilità;
2. diritto di proprietà di due unità immobiliari site a Monza, del valore di mercato stimato in € 197.700,00, attualmente oggetto di procedura esecutiva;
3. diritto di proprietà dell'autoveicolo Toyota Yaris (targa CV227ZM), immatricolato nel 2005 ed avente un valore di mercato stimato in € 3.495,00;
4. crediti nei confronti di istituti di credito in relazione a rapporti di conto corrente bancario/postale:
 - titolarità del rapporto di conto corrente n. 04261/318119 acceso presso BPM, avente un saldo positivo di € 160,99 a fine 2023;
 - titolarità del rapporto di conto corrente n. 0061838900-3 acceso presso Banco di Desio, avente un saldo positivo di € 1.319,26 a fine 2023.

Il ricorrente ha allegato l'ammontare delle spese medie che mensilmente deve sostenere per il proprio mantenimento, quantificandole in complessivi € 1.588,00 come segue:



- alimenti e bevande: € 600,00;
- abbigliamento e calzature: € 100,00;
- spese sanitarie: € 50,00;
- energia elettrica e canone Rai: € 80,00;
- RCA: € 30,00;
- manutenzione automobile e tassa possesso: 50,00;
- spese scolastiche: € 50,00;
- attività ludiche e tempo libero: € 53,00;
- trasporti pubblici e privati: € 200,00;
- comunicazioni (telefonia fissa, mobile e internet): € 100,00;
- Condominio (acqua e gas): € 275,00.

Sulla base di quanto sopra esposto emerge la situazione di sovraindebitamento del ricorrente, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. c) C.C.I.I., poiché il suo patrimonio personale non consente il soddisfacimento integrale delle obbligazioni assunte.

Con l'integrazione depositata in data 2 dicembre 2024 l'OCC ha attestato, ai sensi dell'art. 268, comma 3, quarto periodo, C.C.I.I., che "la domanda di apertura della liquidazione controllata è stata proposta dal debitore persona fisica e che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie".

Sussistono, pertanto, i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata.

L'apertura della procedura di liquidazione controllata familiare: i comandi giudiziali

Per quanto detto, sussistono tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente.

Ai sensi dell'art. 270 comma 2 lett. b) C.C.I.I., come modificato dall'art. 41, comma 3, del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, si ritiene di nominare quale Liquidatore l'Avv. Chiara Marica Novara, con studio in Monza, Via Italia n.28.

Effetto automatico dell'apertura della procedura è il divieto di inizio o prosecuzione delle esecuzioni individuali o cautelari, effetto automatico del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 C.C.I.I..

La liquidazione controllata ha carattere universale, salvi i crediti e i beni di cui all'art. 268 comma 4 C.C.I.I..



Dal principio di universalità, nonché dall'art. 150 C.C.I.I. – postulante il divieto di prosecuzione delle azioni individuali esecutive – si ricava, inoltre, che la quota di pensione oggetto di cessione volontaria deve essere conferita nella procedura: diversamente opinando, si violerebbe il principio della *par condicio creditorum*.

Occorre precisare, infine, con riguardo alla durata della procedura di liquidazione controllata, che la stessa non potrà chiudersi finché vi siano dei beni da liquidare e che, pertanto, anche se la richiesta di esdebitazione potrà essere valutata alla scadenza dei tre anni dalla dichiarazione di apertura, sarà possibile proseguire nelle attività di liquidazione (fermo restando che, una volta dichiarata l'esdebitazione, la liquidazione non potrà proseguire per l'acquisizione di beni futuri, come le quote di reddito non ancora maturate in quel momento, cfr. in tal senso Trib. Verona del 20 settembre 2022).

P.Q.M.

Il Tribunale, visto l'art. 270 C.C.I.I.,

DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di **GIOVANNI GUALTIERI** (C.F.: GLTGNN61M25I690F), nato a Sesto San Giovanni (MI) il 25 agosto 1961, residente in Monza, Via Lario n.64;

DICHIARA la presente procedura "*principale*" ai sensi dell'art. 26, comma 4, C.C.I.I.;

NOMINA Giudice Delegato per la procedura il **Dott. Alessandro Longobardi**;

NOMINA Liquidatore l'Avv. Chiara Marica Novara (C.F.: NVRCRM77P46I625Z), con studio in Monza, Via Italia n.28;

ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 C.C.I.I.;

ORDINA al debitore ed a qualunque terzo ne sia in possesso senza valido titolo di consegnare al liquidatore nominato tutti i beni facenti parte del patrimonio in liquidazione, ed in particolare, ordina a Giovanni Gualtieri di mettere a disposizione del Liquidatore, allo stato, i beni in suo possesso ed al datore di lavoro del debitore di corrispondere al Liquidatore le retribuzioni dovute, ivi comprese le eventuali trattenute per cessione del quinto, dalla mensilità di pubblicazione della presente sentenza; AUTORIZZA il debitore a mantenere un conto corrente a sé intestato ove far accreditare i redditi esclusi dalla liquidazione, fermo restando l'obbligo di comunicare mensilmente gli estratti conto al Liquidatore;

DÀ ATTO, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 C.C.I.I., che nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;



DISPONE che il Liquidatore:

- pubblichi la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Monza o del Ministero della Giustizia, con modalità idonee a salvaguardare la privacy per i dati sensibili anche patrimoniali e reddituali dei soggetti non direttamente coinvolti;
- trascriva la presente sentenza presso gli Uffici territorialmente competenti in relazione ai beni immobili del debitore;
- proceda, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, all'aggiornamento dell'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 272, comma 1, C.C.I.I.;
- proceda, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, alla redazione dell'inventario di tutti i beni soggetti alla liquidazione in conformità al disposto dell'art. 268 comma 4 e alla predisposizione del programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione ai sensi dell'art. 272, comma 2, C.C.I.I.;
- predisponga, scaduti i termini per la proposizione delle domande ex art. 270, comma 2, lett. d) C.C.I.I., la formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273, comma 1, C.C.I.I.;
- informi immediatamente il Giudice Delegato delle valutazioni effettuate con riferimento agli eventuali contratti pendenti e delle eventuali iniziative giudiziali recuperatorie, restitutorie o revocatorie da intraprendere nonché delle modifiche della situazione economica e reddituale del debitore e di ogni circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 C.C.I.I.;
- provveda all'apertura di un conto corrente intestato alla procedura sul quale far accreditare le retribuzioni di Giovanni Gualtieri, al quale mensilmente consegnerà le somme escluse dalla liquidazione.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione urgente della presente sentenza a parte debitrice, nonché all'OCC/Liquidatore nominato.

Così deciso in Monza nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile del 4 dicembre 2024.

Il Giudice Estensore

Dott. Alessandro Longobardi

Il Presidente

Dott.ssa Caterina Giovanetti

